

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/959 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2017

sulla classificazione dell'asestamento orizzontale e dell'assorbimento d'acqua a breve termine dei prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per isolamento termico realizzato in sito ai sensi della norma EN 15101-1 in conformità del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Se la Commissione non ha stabilito classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, in conformità all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011, esse possono essere stabilite dagli organismi europei di normalizzazione, ma solo in base ad un mandato rivisto.
- (2) La norma europea per i prodotti EN 15101-1 sui prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per isolamento termico realizzato in sito contiene le classificazioni di prestazione per quanto riguarda due delle loro caratteristiche fondamentali: l'asestamento per applicazioni orizzontali, solai e pavimenti, nonché l'assorbimento d'acqua a breve termine. Tali classificazioni rappresentano un passo avanti verso il consolidamento del mercato interno per i prodotti in questione.
- (3) Per tali nuove classificazioni non è stato rilasciato un mandato rivisto.
- (4) È opportuno quindi stabilire nuovi sistemi di classificazione da utilizzare per i prodotti contemplati dalla norma EN 15101-1,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La prestazione dei prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per l'isolamento termico realizzato in sito, in relazione alle loro caratteristiche essenziali «asestamento per le applicazioni orizzontali, solai e pavimenti», nonché «assorbimento d'acqua a breve termine», è classificata in base ai sistemi di classificazione stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 88 del 4.4.2011, pag. 5.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Tabella 1

Classi di assestamento per applicazioni orizzontali, solai e pavimenti

Classe	
SH 0	Assestamento non misurabile (≤ 1 %)
SH 5	≤ 5 %
SH 10	≤ 10 %
SH 15	≤ 15 %
SH 20	≤ 20 %
SH 25	≤ 25 %
SH 30	> 25 %

Tabella 2

Classi di assorbimento d'acqua a breve termine

Classe	
WS 1	$\leq 1,0$ kg/m ²
WS 2	$\leq 2,0$ kg/m ²
WS 3	$> 2,0$ kg/m ²